

Alcuni dubbi si hanno per esempio in tema di esercizio di attività d'impresa, come quella agricola

Incompatibilità, occhio alle regole

Nel passaggio all'Albo unico nulla è stato normato sul tema

DI ROBERTO DE ROSSI *

Se è vero che almeno formalmente l'incompatibilità rappresenta uno degli elementi costitutivi e inderogabili dell'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, occorre riconoscere che questo istituto è scarsamente conosciuto nella sua essenza e articolazione.

È noto come all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'autocertificazione di insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione, risulta essere un elemento essenziale e decisivo.

Ma oltre l'atto formale sono pochi coloro che effettivamente conoscono l'essenza di questo istituto.

Non è infrequente, infatti, il caso di chi sottoscrive tale autocertificazione, senza avere una chiara, seppur parziale, conoscenza della materia, ma soprattutto ignora quali conseguenze possano derivare da una non accorta valutazione e compilazione della domanda sopra richiamata.

Detto questo occorre poi osservare che il quadro assume un diverso rilievo quando i soggetti interessati da eventuali cause di incompatibilità risultino essere Iscritti all'Albo.

Questo perché le situazioni più delicate, per non dire spinose, sono rinvenibili proprio tra gli Iscritti all'Albo, anche con anzianità rilevante.

La differenza sostanziale è in un dato temporale perché mentre all'atto dell'iscrizione, sia la Commissione Tenuta Albo che il Consiglio dell'Ordine svolgono una intensa attività, al fine di accertare eventuali condizioni di incompatibilità, per quanto riguarda i soggetti già iscritti all'Albo, l'accertamento risulta essere più difficile.

I citati organi istituzionali preposti, infatti, non possono che prendere atto di casi di incompatibilità, nel corso della propria attività di vigilanza, ovvero su segnalazione da parte di terzi, quando l'enunciazione si è oramai consolidata, con ripercussioni che possono andare dalla perdita di periodi previdenzialmente validi, sino alla cancellazione dall'Albo.

Il vigente ordinamento professionale, che regola la professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, decreto legislativo n. 139 del 2005, prevede, all'articolo 4, le cause di incompatibilità con l'esercizio professionale, ricalcando, con alcune modifiche, quanto era disposto dai rispettivi Or-

dinamenti dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

L'intento è il medesimo: la tutela dell'onorabilità, indipendenza ed imparzialità degli Iscritti.

Oltre alle disposizioni previste nei decreti 1067/1953 e 1068/1953, la materia è stata regolamentata, nel 2003, dalla circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

In tale «vademecum» il Consiglio Nazionale ha affrontato alcuni casi specifici, offrendo così delle linee guida a tutti coloro che si fossero trovati nelle condizioni esaminate dalla trattazione.

Con la soppressione dei due ordini preesistenti dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti e la istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nulla è stato specificato in merito, nessuna direttiva emanata, nessun documento predisposto, nessun approfondimento o studio sviluppato.

Ne consegue che supponendo che tutto quanto esistente al 31 dicembre 2007, debba intendersi abrogato o comunque abbia perduto ogni efficacia, ci si deve interrogare sul comportamento che gli Ordini territoriali devono tenere riguardo a soggetti iscritti che si trovino in presunte condizioni di incompatibilità; quale normativa cioè debba essere applicata o, meglio, come valutare se l'attività svolta ricada o meno nell'esercizio di impresa.

L'unico indirizzo rintracciabile in questo ambito è nella relazione al decreto legislativo 139/2005 in cui viene affermato che «la disciplina delle incompatibilità mantiene una sostanziale identità con i principi contenuti nei precedenti ordinamenti professionali, salva la necessaria opera di aggiornamento e la considerazione di figure giuridiche mutate nel tempo», che costituisce pertanto un primo orientamento nei criteri da adottare da parte degli Ordini locali.

Non si vuole in questa sede analizzare le singole fattispecie previste dall'art. 4 del vigente ordinamento, piuttosto rappresentare i principi generali cui attenersi al fine di evitarne violazioni.

La prima importante considerazione deve essere svolta riguardo alla situazione oggettiva del dottore commercialista e dell'esperto contabile, rispetto a quella soggettiva.

Nei precedenti ordinamenti veniva infatti determinata l'incompatibilità per la mera assunzione di qualifiche, quale quella del mediatore, piuttosto che del giornalista professionista o ancora dell'agente di cambio; l'articolo 4 vigente, invece,

È on-line il nuovo sito della Fondazione Telos



I contenuti e le dinamiche del nuovo sito internet della Fondazione Telos (www.fondazione-telos.it) sono stati illustrati in occasione di un convegno dedicato alle "Nuove frontiere della comunicazione culturale". Il sito web, interamente rinnovato, mette a disposizione molteplici possibilità di utilizzazione per i propri utenti.

Sul portale sono presenti i lavori di ricerca prodotti dalla Fondazione Telos (il Centro Studi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma), la sezione "Editoria" accoglie articoli, monografie e saggi elaborati dal Centro nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Alcuni dei lavori risultano scaricabili in formato pdf e sono aperti a tutti; altri studi sono collocati nell'area riservata e sono fruibili solo dagli utenti registrati; ulteriori elaborati costituiscono materiali per la Scuola di formazione Aldo Sanchini e sono destinati ai praticanti iscritti alla scuola stessa.

Il sito, nella formulazione innovativa, è operativo dal 23 giugno scorso; ad animare l'iniziativa sono stati Giovanni Castellani, presidente della Fondazione Telos, ed Edo-

ardo Cintolesi, direttore della rivista Telos, a seguito di un'apposita determinazione del Consiglio. Direttore del sito è Antonia Coppola.

Tra le novità della nuova struttura web la possibilità di un blog per i giovani e i praticanti, all'interno del quale confrontare esperienze, e la divulgazione di borse di studio e stage messi a disposizione attraverso il portale. Il sito, ovviamente, si presenta con una nuova veste grafica, essenziale e moderna, capace di dare risalto ai testi e ai contenuti puntando ad una facile utilizzabilità.

In ultimo, ma non per rilevanza, la novità dell'applicazione Call for papers attraverso cui il Centro Studi punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di commercialisti nella produzione e divulgazione di ricerche e lavori scientifici. In questo modo quei commercialisti che intendono pubblicare i propri elaborati su temi comuni avranno una chance in più attraverso il sito della Fondazione Telos.

Tra le iniziative connesse, a breve, già prima della pausa estiva, sarà on line un sistema di formazione di business english realizzato in collaborazione con Noikos.

prescrive l'effettivo esercizio di professione e/o attività. In altre parole è compatibile la qualifica di giornalista professionista (purché non si svolga effettivamente e concretamente l'esercizio della professione), con quella di dottore commercialista od esperto contabile.

Altro punto meritevole di essere evidenziato, è il primo comma dell'articolo 4, con cui si dispone che «L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale ... omissis...».

Con tale precetto, infatti, il legislatore ha voluto sgombrare il campo da dubbi interpretativi, essendo la norma estremamente chiara sulla circostanza che l'esercizio, anche occasionale, della professione e delle attività tipizzate nel richiamato articolo 4, determina l'incompatibilità.

Proseguendo con la lettura della norma, si deve segnalare come, mentre i soppressi Ordinamenti prevedevano l'incompatibilità con «l'esercizio del commercio», il vigente decreto legislativo 139/2005 precisa che «l'esercizio dell'attività di impresa...» porta all'incompatibilità (punto 1., lettera c); trattasi di una visione nuova,

più ampia, dell'impianto che regola l'esercizio della professione, che attrae nella sfera dell'incompatibilità ogni attività di impresa, ivi compresa quella agricola.

È proprio su questa specifica attività che si avverte la necessità di una indagine approfondita, di cui a tutto oggi non è dato sapere. Ha una frequenza rilevante l'ipotesi di Colleghi che, vuoi per fruire di benefici fiscali o aggirare rigide disposizioni amministrative che regolano il comparto edilizio in agricoltura, ed ancor di più per successione ereditaria, si trovano a gestire imprese agricole, ignorando totalmente la riscritta norma, che li vede nella piena incompatibilità con l'esercizio professionale.

Come accennato all'inizio del presente articolo, le ripercussioni a livello previdenzia-

le possono portare al mancato riconoscimento dei periodi in cui è provata la incompatibilità, con gravissimo danno per la posizione pensionistica; viepiù il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere alla cancellazione dall'Albo dell'Iscritto per il quale è stata accertata e permane una situazione di incompatibilità.

La delicatezza e l'importanza della materia trattata richiedono un accertamento da parte degli organi competenti con auspicabili guide di indirizzo.

Ne deriva, dunque, una necessità deontologica alla massima attenzione degli Iscritti che potrebbero incorrere nella violazione delle prescrizioni indicate nell'art. 4 del d.Lgs. 139/2005.

* **Presidente Commissione Tenuta Albo Odcec di Roma**

Pagina a cura



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it